



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 26-04-2022

Oggetto: Tariffe della imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di aprile con inizio alle ore 18:32, in presenza nell'aula consiliare del Municipio di Neoneli sito in via Roma n. 83, convocato con avviso trasmesso con le modalità e nel termine previsto dal regolamento, risultano all'appello:

Cau Salvatore	P	Murgia Ornella	P
Demontis Mariella	P	Piras Ivano	P
Farina Lucia Caterina Consolata	P	Magario Giorgio	A
Satta Paolo	P	Urru Daniela	A
Fais Sara	P	Mascia Antonio	P
Corda Nicola	A		

presenti n. 8 Assenti n. 3.

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Demartis Claudio.

Verificato il numero legale, il Presidente Sindaco Cau Salvatore mette in discussione la proposta relativa all'oggetto.

Il Sindaco Cau illustra la proposta, dando lettura delle tariffe vigenti.

La proposta è approvata con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 8 del 24.02.2022 predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Premesso che in materia di imposta municipale propria (IMU) la legge n. 160/2019 all'art. 1 dispone:

- al comma 738, che l'imposta è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- al comma 756 che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- al comma 757 che la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- al comma 780, l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che il Dipartimento delle finanze del MEF, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto sarà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.04.2021 con cui sono state approvate le seguenti aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2021:

Aliquota	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8, A/9)	0,40 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 %
Fabbricati classificati nella cat. D ad eccezione della categoria D/10	0,76 %
Unità immobiliari di fatto utilizzate per attività produttive, esclusi i fabbricati di cat. D (attività artigianali, commerciali, fabbricati utilizzati per l'attività di libero professionista)	0,46 %
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,46 %
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,66 %
Aree fabbricabili	0,66 %

Ritenuto necessario, allo scopo di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio e la continuità nella gestione dei servizi erogati dall'Ente, confermare per l'anno 2022 le predette aliquote del tributo e la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9.

Considerato che le predette tariffe comportano per il Comune un gettito in entrata stimato in € 35.000,00.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2022 le seguenti aliquote della imposta municipale propria (IMU):

Aliquota	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8, A/9)	0,40 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 %
Fabbricati classificati nella cat. D ad eccezione della categoria D/10	0,76 %

Unità immobiliari di fatto utilizzate per attività produttive, esclusi i fabbricati di cat. D (attività artigianali, commerciali, fabbricati utilizzati per l'attività di libero professionista)	0,46 %
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,46 %
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,66 %
Aree fabbricabili	0,66 %

Di confermare per l'anno 2022 la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9.

Di prendere atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Di prendere atto che le predette tariffe comportano per il Comune un gettito in entrata stimato in € 35.000,00.

Di rinviare per le modalità applicative al nuovo regolamento per l'applicazione della imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione n. 17 del 24.07.2020.

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Cau Salvatore

Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Demartis Claudio

Firmato Digitalmente